

SENATO DELLA REPUBBLICA - COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE.

Osservazioni al Disegno di Legge n. 1328 (Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca – collegato alla manovra di finanza pubblica).

Roma 24 aprile 2014

Premessa

La lettura integrale del disegno di legge genera l'impressione che alcune passaggi siano stati stesi con una filosofia diversa da quella della semplificazione. Si parla ancora di presenza nel CNEL, mentre già esistono provvedimenti che ne prevedono l'abolizione. In realtà, in alcune parti, sembra un provvedimento volto più alla complicazione e al mantenimento di alcuni privilegi, che costano appesantimenti burocratici e finanziari, verso imprese che possono tranquillamente fare a meno di altri complicati balzelli.

Di seguito riportiamo quelle che riteniamo le osservazioni principali.

TITOLO I - Disposizioni in materia di semplificazione.

Art. 1. Quanto previsto va incontro alla necessità delle imprese che devono ottimizzare il tempo da dedicare all'attività di supporto a chi esegue i controlli e progetta un sistema pubblico meglio organizzato, che consentirà anche un consistente risparmio della spesa, ottimizzando le risorse che vengono destinate a queste attività.

Va però specificato, secondo l'esperienza che facciamo come imprese, che **tra i controlli sono da comprendersi anche quelli effettuati dai Comuni, specie in riferimento al regime di vendita diretta.** Questo perché molti comuni trattano la vendita diretta seguendo le normative commerciali ed urbanistiche, vanificando l'opera di semplificazione introdotta negli anni da una legislazione attenta alla tipicità delle imprese agricole.

In questa ottica **potrebbe essere inserita la creazione di un numero verde a disposizione degli imprenditori che subiscono vessazioni o intralci dalle varie Amministrazioni, in particolare quelle comunali. Questo centro di ascolto potrebbe essere posizionato all'interno del MIPAAF.** Gli operatori che si rivolgeranno al numero verde potrebbero avere rapidamente un parere ed il Ministero potrebbe attivare un'opera di *moral suasion* nei confronti delle Amministrazioni resistenti, evitando molti ricorsi ai Tribunali Amministrativi ed alla Magistratura ordinaria, soli riferimenti per chi non trova nelle Amministrazioni un chiaro rispetto delle normative.

Art. 3. Per come è organizzato l'articolo, la cosa più semplice sarebbe riservare ai soli CAA l'attività di consulenza. I CAA sono soggetti riconosciuti che già oggi gestiscono procedure molto più complesse di quelle necessarie allo scarico ed al carico delle macchine agricole. Per questo, l'articolo 3 potrebbe risolversi in 3 semplici righe, attribuendo ai CAA la competenza in materia.

Scendendo nel dettaglio, al **Comma 1**, che ripetiamo per noi andrebbe cassato per intero, rileviamo una disparità tra soggetti che operano nello stesso settore svolgendo la stessa attività. Riservare questa attività ad Organizzazioni che genericamente vengono definite maggiormente rappresentative consentirà, come sempre, il mantenimento di un sistema di privilegi che non consente la necessaria trasparenza. La richiesta di maggiore rappresentatività, se proprio questo è il requisito ritenuto necessario, va fatta al MIPAAF e non al Ministero del Lavoro, che valuta principalmente gli aspetti contrattuali e, per altro, lo fa prendendo i dati auto certificati dalle Organizzazioni agricole.

Per quanto scritto nel **Comma 2 e seguenti**, confermiamo quanto scritto poco sopra. I CAA sono già riconosciuti per attività molto più complesse di quelle indicate nell'articolo in esame e resta incomprensibile il motivo per cui necessiterebbe questa procedura di ulteriore accreditamento. Semplificare togliendo tutti gli adempimenti ulteriori che sono solo moltiplicatori di costi che si scaricano sulle aziende è una soluzione logica che le imprese apprezzeranno. Per la gestione basta prevedere una comunicazione informatica che il CAA invia alla Motorizzazione allegando il Decreto di riconoscimento e copia della polizza assicurativa.

Art. 6. Questo articolo può risolversi con una semplice abrogazione dell'art. 45 della 203/82, prevedendo così la soppressione dell'obbligo dell'assistenza sindacale. Si semplifica la procedura, si fanno risparmiare alle imprese centinaia di milioni di euro di quote sindacali e compensi imposti in modo coatto e si fa un atto di giustizia nei confronti di tante imprese che trovano questa procedura offensiva della intelligenza delle persone. Nulla vieterà poi a chiunque di farsi assistere da chi vuole, siano sindacati o professionisti, ma il tutto in un regime di volontarietà e non per una anacronistica imposizione di legge.

TITOLO II – Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica.

Art. 9. In linea generale un'opera di razionalizzazione e semplificazione è condivisibile.

Per quanto riguarda AGEA e il funzionamento del complesso mondo che si occupa di aiuti comunitari, l'esperienza di questi anni deve lasciarci un insegnamento: serve un sistema semplice nella gestione e una normativa chiara e di facile applicazione, sia in fase di predisposizione delle attività, che nei controlli successivi. Chi gestisce i controlli deve avere una esperienza specifica com'è il caso del Nucleo Carabinieri Politiche Comunitarie.

L'utenza (sia le imprese che i CAA) deve avere un peso nel controllo del funzionamento della macchina operativa per evitare che si ripetano per anni i malfunzionamenti che abbiamo avuto davanti e che si sono ripercossi pesantemente sull'attività dei CAA, con i conseguenti ritardi nei pagamenti alle imprese.

Per quanto riguarda ISMEA e il sistema per una migliore gestione dell'intervento pubblico, crediamo vada ripensato non solo in termini di accorpamenti, peraltro necessari, ma anche in termini di semplificazione delle procedure e di costo effettivo dell'intervento, che in alcuni casi si rivela oneroso oltre ogni ragionevole previsione.

TITOLO III – Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari.

Art. 11. Un impegno di promozione del Ministero può essere auspicato, ma in un regime diverso da quello previsto nell'articolato. Se il Marchio è privato, non vediamo la logica di "garantirlo" con una promozione pubblica. Il marchio, per come è previsto in questo articolo, non può che essere di proprietà di chi lo utilizza e non capiamo il senso di attribuirne la proprietà ai sindacati che sottoscrivono l'accordo. Così come è scritto, gli agricoltori saranno quelli che pagheranno i costi che decideranno i proprietari (cioè i Sindacati).

Il marchio lo può creare il MIPAAF e, senza pensare a inutili carrozzoni, i costi di funzionamento si possono pagare al MIPAAF, utilizzando per i controlli sulla qualità le certificazioni e i controlli fatti nel sistema, che si attiverà ai sensi dell'articolo 1.